

# ISTITUTO COMPRENSIVO "LANINO"

C.so Tanaro n. 3 -13100 VERCELLI Tel. e fax 0161/251390

N. registro contratti: 04/2015

## CONTRATTO di PRESTAZIONE D'OPERA per INCARICO di "MEDICO COMPETENTE"

TRA

L'Istituto Comprensivo "Lanino" di Vercelli

- più avanti denominato semplicemente "Committente" -

rappresentato legalmente dalla Prof.ssa Ferdinanda CHIARELLO

Dirigente Scolastico pro-tempore, nata a Vercelli il 06/12/1954

e domiciliata per la sua carica presso l'Istituto Comprensivo "Lanino" di Vercelli.

C.F. scuola 94023390027

Codice Ministeriale VCIC811001

E

Il Dott. AUDENINO Guido

- più avanti denominato semplicemente "Prestatore" -

nato a ALPIGNANO (TO) il 16/06/1950

Residente in Crescentino - Via Vittorio del Corno,18

Codice fiscale: DNN6DU50H16A222B

Partita IVA: 00386240022

CIG ZAE12C5155

### PREMESSO

- che l'art. 40 della L. 449/98 consente la stipulazione di contratti a prestazione d'opera con esperti per particolari attività
- che l'incarico oggetto di contratto prevede (C.M. 119/99 alla lettera c) prestazioni professionali specialistiche di esperti e consulenti anche esterni all'istituzione scolastica in assenza di risorse interne
- che il D.L.vo 626/94 prevede la designazione del Medico Competente
- che il Dott. Audenino svolge la propria attività in qualità di libero professionista

### SI CONVIENE E SI STIPULA

il presente contratto di prestazione professionale per l'attività di Medico Competente dell'Istituto Comprensivo "Lanino" - di cui le premesse costituiscono parte integrante - valevole esclusivamente dal 13/01/2015 al 31/12/2015

#### Art. 1 - Individuazione

Il Prestatore d'opera, individuato quale Medico competente in relazione ai titoli culturali e professionali debitamente documentati, si impegna a prestare la propria opera consistente nello svolgimento degli interventi elencati sotto e previsti dalla normativa vigente (art. 17 del D.L.vo 626/94)

## Art. 2 - Obblighi

1. Il Prestatore d'opera, si impegna:
  - ♦ a sottoporre a visita medica il personale che svolge attività che comportano la movimentazione manuale dei carichi;
  - ♦ a sottoporre il personale a visite e/o esami specialistici qualora l'esito della visita medica ne evidenzi la necessità;
2. Il Prestatore d'opera dichiara fin da ora che la propria prestazione è senza vincolo di subordinazione e in nessun modo inquadrabile in alcuna fattispecie dei contratti di lavoro dipendente.

## Art. 3 - Compenso

Il committente a fronte dell'attività effettivamente svolta dal prestatore d'opera si impegna a corrispondere il compenso (comprensivo di IVA ed eventuali altri oneri) corrispondente a:

- per ogni visita medica € 26,00 eseguita al personale I.C. "LANINO"
- per i sopralluoghi degli ambienti scolastici, stesura di relazione relativa e riunione periodica annuale € 450,00 complessivi

I compensi saranno corrisposti entro 30 gg. dal termine delle prestazioni, previa presentazione di regolare fattura elettronica per prestazione professionale e previa presentazione di una apposita relazione.

Art. 4 - Al termine della collaborazione il Prestatore non avrà diritto ad altro compenso o indennità oltre quello stabilito nel precedente art. 3.

## Art. 5 - Trattamento dati personali

L'Istituto fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti della Legge 196/2003, che i dati personali forniti dal Prestatore d'opera o acquisiti dalla Scuola saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza) finalizzato ad adempimenti richiesti dall'esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerenti il rapporto di lavoro autonomo o comunque connesso alla gestione dello stesso. Tali dati potranno dover essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizioni di legge la facoltà di accedervi.

## Art. 6 - Foro competente

Per ogni controversia inerente al presente contratto si elegge competente il Foro di Vercelli.

## Art. 7 - Norme di rinvio




Quanto non espressamente previsto dal presente contratto viene regolato dagli art. 2230 e seguenti del Codice Civile.

Le spese di registrazione del presente atto, in caso d'uso, sono a totale carico della parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto

Vercelli, 13/01/2015

IL PRESTATORE D'OPERA  
AUDENINO Dott. Guido

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Ferdinando CHIARELLO

